#### DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 255 DEL 01/03/2002

....Omissis....

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL D.P.C.M. 29 NOVEMBRE 2001 " DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA" PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 33 DELL'08/02/2002 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26: Primo provvedimento.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla sanità

**VISTO** il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni;

VISTA la legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia sanitaria, sancito l'8 agosto 2001 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il quale tra l'altro prevede l'impegno del governo ad adottare, entro il 30.11.2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ed in relazione alle risorse definite nello stesso Accordo;

**VISTO** l'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito con modificazioni in legge n. 405 del 16 novembre 2001, che stabilisce che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30.11.2001, su proposta del Ministero della Salute, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengano definiti i Livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza Stato-Regioni e relativo alla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

VISTI in particolare i punti 1,2 e 3 di detto accordo che prevedono: **"PUNTO1.** 

Il Servizio Sanitario nazionale garantisce, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 dell'art.1 del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni, i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 del medesimo articolo.

### **PUNTO 2.**

- 2.1 I Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono definiti nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
- 2.2 Le prestazioni e le attività comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono soggette alle limitazioni e condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

### PUNTO 3.

- 3.1 Le prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di assistenza Sanitaria sono garantite dal servizio Sanitario Nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa.
- 3.2 Le forme e le modalità della partecipazione alla spesa sono quelle individuate da disposizioni legislative statali e dalle disposizioni regionali, eventualmente adottate ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs 502/1992 e successive modificazioni."

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 8.8.2002 – supplemento Ordinario n. 26 di "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" e i relativi Allegati 1,2,3,3.1 e 4, entrato in vigore il 23 febbraio 2002;

**RITENUTO** di dover prendere atto di tale decreto quale fonte per la definizione dei livelli essenziali di assistenza da garantirsi da parte del Servizio Sanitario della Regione Lazio, ferma restando l'autonomia della Regione in ordine agli aspetti di specifica competenza;

**VISTO** l'Allegato 2 –Allegato 2A, 2B, 2C – al D.P.C.M. del 29 novembre 2001 recante rispettivamente: "Prestazioni totalmente escluse dai LEA", "Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche", "Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione";

**CONSIDERATO** che l'Allegato 2 A del decreto aggiunge alle prestazioni già escluse dai Livelli essenziali di assistenza ai sensi del Piano sanitario nazionale di cui al DPR 23 luglio 1998 e dell'articolo 1 del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni, di cui alle lettere a),b),c),d),e), anche le prestazioni di cui alla lettera f);

VISTA la nota prot.n.164/10 del 25 febbraio 2002 con la quale sono state salvaguardate, nelle more del recepimento del D.P.C.M. 29 novembre 2001, le prestazioni contenute nell'Allegato 2 A al decreto relative ai trattamenti in corso o prenotati alla data del 25 febbraio 2002;

**RITENUTO** di dover prendere atto delle disposizioni contenute nella nota succitata assunte in via d'urgenza a tutela della continuità assistenziale e riferite, per le considerazioni sopra esposte, alle sole prestazioni terapeutiche di cui alla lettera f) del predetto allegato 2 A;

**RITENUTO** di dover ridefinire le "Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche" contenute nell'allegato 2B al decreto includendo alla lettera c) le prestazioni di Laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasonoterapia e mesoterapia;

# **RITENUTO** di dover rinviare l'individuazione:

 Delle condizioni per l'erogazione nell'ambito e a carico del Servzio Sanitario Regionale delle prestazioni incluse nell'allegato 2B al decreto – come integrato dalla presente deliberazione, fatto salvo quanto già stabilito per la chirurgia rifrattiva con laser ad eccimeri con la DDGR 7 dicembre 2001 n. 1887 e 11 gennaio 2002 n.32;  Dei valori soglia di ammissibilità delle prestazioni di ricovero ordinario individuate nell'Allegato 2C al decreto ad un successivo provvedimento da adottarsi entro i termini previsti dall'Accordo Stato Regioni citato, in coerenza con irisultati del controllo sulle attività di ricovero regionali di cui alla DGR 10 luglio 2001 n. 996, fermo restando quanto previsto dalla DGR n. 2047 del 21 dicembre 2001;

**RITENUTO** altresì di rinviare a successivo provvedimento l'aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale secondo le indicazioni del D.P.C.M. citato e le successive stabilite della Giunta Regionale;

# RITENUTO opportuno altresì di dover:

- Definire le modalità di attuazione della presente deliberazione anche in relazione all'esigenza di evitare disagi alla popolazione,
- Dare mandato alle Aziende Unità Sanitarie Locali di notificare ai soggetti erogatori pubblici e privati accreditati del territorio di propria competenza la presente deliberazione entro l'8 marzo 2002 e di attivare idonei strumenti di informazione nei confronti dei cittadini sul contenuto del D.P.C.M. citato e del presente atto;
- **Di dare mandato** all'Agenzia di Sanità Pubblica di adeguare il sistema informativo dell'Assistenza specialistica ambulatoriale (SIAS);

### ALL'UNANIMITA' DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente approvate:

- 1. di prendere atto del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" del 29 novembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8.2.2002 Supplemento Ordinario n. 26 la cui entrata in vigore è prevista per il 15à giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ovvero, il 23 febbraio 2002 per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza da garantirsi da parte del Servizio Sanitario Regionale;
- 2. di prendere atto delle disposizioni contenute nella nota prot.n.164/10 del 25 febbraio 2002 assunte in via d'urgenza ed a tutela della continuità assistenziale e stabilire che le prestazioni terapeutiche identificate alla lettera f) dell'Allegato 2 A al decreto relative ai trattamenti in corso o prenotati fino alla data del 25 febbraio 2002 siano erogabili a carico del Servizio sanitario regionale fino al 30 marzo 2002:
- 3. di ridefinire le "Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche" contenute nell'allegato 2B al decreto includendo alla lettera c) le prestazioni di: laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasonoterapia e mesoterapia;
- 4. di rinviare l'individuazione:
  - delle condizioni per l'erogazione nell'ambito e a carico del Servizio Sanitario Regonale delle prestazioni incluse nell'allegato 2B al decreto – come integrato dalla presente deliberazione, fatto salvo quanto già stabilito per la chirurgia rifrattiva con laser ad eccimeri con le DDGR 7 dicembre 2001 n. 1887 e 11 gennaio 2002 n. 32;

- dei valori soglia di ammissibilità delle prestazioni di ricovero ordinario individuate nell'Allegato 2C al decreto ad un successivo provvedimento da adottarsi entro i termini previsti dall'Accordo Stato Regioni citato, in coerenza con i risultati del controllo sulle attività di ricovero regionali di cui alla DGR 10 luglio 2001 n. 996, fermo restando quanto previsto alla DGR n. 2047 del 21 dicembre 2001;
- 5. **di rinviare** a successivo provvedimento l'aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale secondo le indicazioni del D.P.C.M. citato e le successive stabilite dalla Giunta Regionale;
- 6. **di dare mandato** alle Aziende Unità Sanitarie Locali di notificare ai soggetti erogatori pubblici e privati accreditati del territorio di propria competenza la presente deliberazione entro l'8 marzo 2002 e di attivare idonei strumenti di informazione nei confronti dei cittadini sul contenuto del D.P.C.M. citato e del presente atto;
- 7. **di dare mandato** all'Agenzia di Sanità pubblica di adeguare il sistema informativo dell'Assistenza specialistica ambulatoriale (SIAS).